

DETERMINA N 14/21/DRS

ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA INSTAURATA DA PLANETEL S.P.A. NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ANTEGNATE (BG) RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI RETI AD ALTA VELOCITÀ IN FIBRA OTTICA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33/2016

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (nel seguito il *Codice*);

VISTO il decreto legislativo n.33 del 15 febbraio 2016, recante “*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS del 4 ottobre 2016 recante “*Modifiche e integrazioni del “regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/cons regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori*”;

VISTA l’istanza dell’11 giugno 2021, con la quale la società Planetel S.p.A. (nel seguito “Planetel”) ha richiesto l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 23 del richiamato *Codice* e del titolo terzo del *Regolamento (art.13 e ss)*, finalizzato alla risoluzione di una controversia nei confronti del Comune di Antegnate (BG) avente ad oggetto l’autorizzazione richiesta per l’ingresso nelle infrastrutture sotterranee comunali di cavi per la realizzazione di reti ad alta velocità in fibra ottica;

VISTA la nota del 1° ottobre 2021 con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (nel seguito, la *Direzione*) ha convocato in udienza Planetel e il comune di Antegnate (nel seguito le *parti*) per il giorno 19 ottobre 2021, al fine di

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili alla valutazione del caso specifico, invitando contestualmente le società a depositare eventuali memorie e documenti;

VISTA la disponibilità delle parti emersa nell'audizione del 19 ottobre di cui sopra ad intraprendere iniziative finalizzate alla risoluzione bonaria della lite;

VISTA la nota del 20 ottobre 2021 (prot Agcom n.414563 pari data) con cui la società istante ha formalizzato una motivata richiesta di sospensione per un periodo di 30 giorni necessario a raggiungere l'effettiva soluzione conciliativa della vertenza;

VISTA la nota della scrivente n.429219 del 02 novembre 2021 con cui è stata concessa ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del Regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS la sospensione come da richiesta della società istante per 30 giorni a decorrere dalla data del 20 ottobre e fino al giorno 19 novembre 2021;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'art. 22, comma 1, stabilisce che “*la competenza ad adottare provvedimenti di archiviazione nei casi previsti dal presente articolo e finché gli atti non siano trasmessi alla Commissione, è delegata al Direttore*”;

VISTA la nota della società Planetel del 18 novembre 2021 (prot Agcom n.452369, pari data) con cui è stata richiesta l'archiviazione dell'avviato procedimento per rinuncia all'istanza, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del *Regolamento*, in considerazione del raggiunto accordo transattivo mediante la stipula di convenzione tra Planetel S.p.A. e il Comune di Antegnate;

RITENUTO, pertanto, di non proseguire nelle attività procedurali per intervenuta rinuncia di parte istante;

VISTI tutti gli atti del procedimento formati ed acquisiti;

DETERMINA

1. L'archiviazione della controversia insorta tra Planetel S.p.A. e il Comune di Antegnate in epigrafe indicata.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

IL DIRETTORE
Dott. Antonio Provenzano